

Versione anonimizzata

Traduzione

C-337/20 - 1

Causa C-337/20

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

23 luglio 2020

Giudice del rinvio:

Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia)

Data della decisione di rinvio:

16 luglio 2020

Ricorrenti:

DM

LR

Resistente:

Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM)

(omissis)

SENTENZA DELLA COUR DE CASSATION (Corte di cassazione, Francia),
SEZIONE COMMERCIALE, FINANZIARIA ED ECONOMICA,

DEL 16 LUGLIO 2020

Statuendo sull'impugnazione proposta da:

1°/ DM, domiciliata (omissis) a La Ciotat,

2°/ LR, domiciliato (omissis) a Cassis,

avverso la sentenza pronunciata il 6 aprile 2017 dalla cour d'appel d'Aix-en-Provence (Corte d'appello di Aix-en-Provence, Francia) (omissis), nella

controversia che li oppone alla Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence, con sede in (omissis) Aix-en-Provence (omissis),

resistente in cassazione;

I ricorrenti deducono, a sostegno della loro impugnazione, i due motivi di cassazione allegati alla presente sentenza.

(omissis) **[Or. 2]**

(omissis) [questioni procedurali]

[L]a sezione commerciale, finanziaria ed economica della Cour de cassation (Corte di cassazione), (omissis) dopo aver deliberato conformemente alla legge, ha pronunciato la presente sentenza.

Sintesi dei fatti e del procedimento

1. Secondo la sentenza impugnata (Aix-en-Provence, 6 aprile 2017), con atto del 22 dicembre 2008, la società Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence (in prosieguo: la «banca») ha concesso alla società Groupe central automobiles (in prosieguo: la «società GCA»), di cui DM era amministratrice, un'apertura di credito in conto corrente, garantita dalla fideiussione in solido di LR. Dopo la risoluzione di tale apertura di credito, la banca ha ingiunto il pagamento al fideiussore, il quale ha sostenuto che la banca, avendo effettuato bonifici a favore di terzi senza autorizzazione, si era resa inadempiente e che l'importo di tali bonifici doveva essere dedotto dal suo credito.
2. La cour d'appel (Corte d'appello) ha dichiarato irricevibili le contestazioni di LR, ritenendo che, ai sensi dell'articolo L.133-24 del code monétaire et financier (codice monetario e finanziario), la società GCA disponesse di un termine di prescrizione di tredici mesi per contestare le operazioni controverse e che, sebbene tale periodo fosse stato interrotto dalle e-mail scambiate il 3 marzo 2011, con le quali l'amministratrice della società GCA aveva chiesto informazioni su tali operazioni, da tale data era trascorso un nuovo termine di tredici mesi. La cour d'appel (Corte d'appello) ne ha dedotto che, poiché i bonifici controversi erano stati contestati solo con le conclusioni del 15 maggio 2013, la prescrizione era maturata.
3. A sostegno del loro ricorso per cassazione avverso detta sentenza, DM e LR fanno valere che l'articolo L.133-18 del codice monetario e finanziario, che conferisce il beneficio del rimborso immediato delle operazioni di pagamento non autorizzate e segnalate dall'utente alla banca, non osta a che sia dichiarata la responsabilità contrattuale di diritto comune della banca, peraltro, in caso di inadempimento del suo dovere di vigilanza, qualora venga fornita la prova di un danno che ne deriva, e che, **[Or. 3]** statuendo in senso contrario, la cour d'appel (Corte d'appello) ha violato l'articolo 1147 del code civil (codice civile), nella sua formulazione

precedente a quella derivante dall'ordinanza del 10 febbraio 2016, e l'articolo 1937 dello stesso codice.

4. Poiché tale motivo è stato sollevato da LR in qualità di fideiussore, coobbligato, occorre precisare che «chi si fa fideiussore di un'obbligazione si obbliga nei confronti del creditore ad adempiere tale obbligazione in caso di inadempimento del debitore» (articolo 2288 del codice civile). L'articolo 2313, primo comma, del codice civile dispone che «il fideiussore può opporre al creditore tutte le eccezioni spettanti al debitore principale e che sono inerenti al debito» e «in particolare la compensazione di ciò che il creditore deve al debitore principale» (omissis) [riferimenti di giurisprudenza nazionale]. Questa regola può essere applicata quando il creditore si è reso inadempiente nei confronti del debitore principale, impegnando la sua responsabilità civile ed essendo di conseguenza obbligato a risarcire il danno al debitore principale.
5. Dall'articolo 1147 del codice civile risulta che ogni inadempimento di un'obbligazione contrattuale che abbia causato un danno al creditore dell'obbligazione obbliga il debitore della stessa a risponderne. La giurisprudenza applica il principio del risarcimento integrale del danno, che impone di «ricollocare la vittima nella situazione in cui si sarebbe trovata se l'atto dannoso non si fosse verificato» (omissis) [riferimenti di giurisprudenza nazionale].
6. L'articolo L.133-18 del codice monetario e finanziario, nella formulazione di cui all'ordinanza n. 2009-866 del 15 luglio 2009, che ha recepito l'articolo 58 della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (DSP1) o l'articolo 71 della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (DSP2), che l'ha sostituita senza modifiche sostanziali, dispone: «Nel caso di un'operazione di pagamento non autorizzata segnalata dall'utente alle condizioni previste all'articolo L.133-24, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa senza indugio al pagatore l'importo dell'operazione non autorizzata e, se del caso, riporta il conto addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo.
Il pagatore e il suo prestatore di servizi di pagamento possono stabilire contrattualmente una compensazione integrativa».
7. L'articolo L.133-24, primo comma, del codice monetario e finanziario, nella sua formulazione risultante dagli stessi testi, dispone: «L'utente dei servizi di [Or. 4] pagamento segnala, senza indugio, al suo prestatore di servizi di pagamento un'operazione di pagamento non autorizzata o effettuata in modo inesatto ed entro tredici mesi dalla data di addebito, a pena di decadenza, salvo che il prestatore di servizi di pagamento abbia omesso di fornirgli o mettere a sua disposizione le informazioni relative a tale operazione di pagamento conformemente al capo IV del titolo 1 del libro III».

8. Ai sensi del citato articolo 58, intitolato «Notifica di operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto», «[l]’utente dei servizi di pagamento ottiene una rettifica dal prestatore di servizi di pagamento solo se, venuto a conoscenza di un’operazione di pagamento non autorizzata o effettuata in modo inesatto che ha dato origine ad una richiesta, ivi compresi i casi di cui all’articolo 75, ne informa il suo prestatore di servizi di pagamento senza indugio ed entro 13 mesi dalla data di addebito, salvo che, se del caso, il prestatore di servizi di pagamento abbia omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative a tale operazione di pagamento conformemente alle disposizioni del titolo II».
9. Ai sensi dell’articolo 60 della DSP1, intitolato «Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate»,
 - «1. Gli Stati membri assicurano che, fatto salvo l’articolo 58, nel caso di un’operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento rimborsi senza indugio al pagatore l’importo dell’operazione di pagamento non autorizzata e, se del caso, riporti il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l’operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo.
 2. Un’ulteriore compensazione finanziaria può essere stabilita conformemente alla legge applicabile al contratto stipulato fra il pagatore e il suo prestatore di servizi di pagamento».
10. L’impugnazione verte sul coordinamento tra il regime di responsabilità istituito dalle citate direttive, recepite dagli articoli L.133-18 e L.133-24 del codice monetario e finanziario, e quello della responsabilità civile contrattuale di diritto comune. In particolare, si pone la questione del carattere esclusivo del regime di responsabilità disciplinato dalle direttive, le quali non forniscono precisazioni al riguardo.
11. Poiché la Corte di giustizia dell’Unione europea non sembra essersi pronunciata su tale punto, occorre interpellarla.

PER QUESTI MOTIVI, la Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia),

visto l’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, **[Or. 5]**

sottopone alla Corte di giustizia dell’Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se l’articolo 58 della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE, debba essere interpretato nel senso che istituisce, per le operazioni di pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto, un regime di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento che esclude qualsiasi azione di responsabilità civile di diritto comune fondata, per gli

stessi fatti, su un inadempimento, da parte di detto prestatore, degli obblighi impostigli dal diritto nazionale, in particolare nell'ipotesi in cui l'utente dei servizi di pagamento non abbia, entro tredici mesi dall'addebito, informato il prestatore dei servizi di pagamento del fatto che un'operazione di pagamento non era stata autorizzata o era stata effettuata in modo inesatto.

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se lo stesso articolo osti a che il fideiussore dell'utente dei servizi di pagamento invochi, per gli stessi fatti, la responsabilità civile di diritto comune del prestatore di servizi di pagamento, beneficiario della fideiussione, per contestare l'importo del debito garantito.

(omissis) [menzioni procedurali] **[Or. 6]**

MOTIVI ALLEGATI alla presente sentenza

Motivi dedotti (omissis) per DM e LR

PRIMO MOTIVO DI CASSAZIONE

(omissis) **[Or. 7]** (omissis)

(omissis) **[Or. 8]** (omissis) [esposizione del primo motivo di cassazione, vertente sul diritto dei consumatori, non rilevante per le questioni pregiudiziali]

SECONDO MOTIVO DI CASSAZIONE (in subordine)

Si contesta all'impugnata sentenza di conferma di aver dichiarato irricevibili, in quanto prescritte, le contestazioni di LR relative alle somme oggetto di bonifici dal conto aperto a nome di Groupe Central Automobiles a diverse società e di aver condannato, di conseguenza, LR a pagare la somma di EUR 96 019,36, maggiorata degli interessi al tasso convenzionale a decorrere dal 26 marzo 2012, in esecuzione dell'impegno di fideiussione solidale che garantisce il funzionamento del conto corrente (omissis) aperto a nome di Groupe Central Automobiles;

CONSIDERATO CHE LR sostiene che la banca ha commesso un inadempimento effettuando bonifici a società terze senza autorizzazione e che l'importo di tali addebiti deve essere dedotto dal suo credito; che il Crédit Agricole sostiene invece che si tratta di un'eccezione puramente personale del debitore principale, che il fideiussore non è legittimato **[Or. 9]** a opporre, che l'importo del suo credito è stato definitivamente fissato con sentenza del Tribunal de commerce de Toulon (Tribunale commerciale di Tolone, Francia) del 23 ottobre 2012 e che, in ogni caso, la SARL GCA ha acconsentito ai prelievi; che il primo giudice ha giustamente affermato che non si trattava di un'eccezione personale del debitore, bensì di un'eccezione inerente al debito che il fideiussore è legittimato a opporre al creditore; che, in applicazione dell'articolo L.133-24 del codice monetario e finanziario, la SARL GCA disponeva di un termine di prescrizione di 13 mesi per contestare tali operazioni; che, se tale termine è stato interrotto dai messaggi di

posta elettronica scambiati il 3 marzo 2011, con i quali l'amministratrice della SARL GCA chiedeva informazioni su tali operazioni, è decorso un nuovo termine di 13 mesi da tale data; che, orbene, la contestazione dei bonifici controversi è avvenuta solo con le conclusioni del 15 maggio 2013 e la prescrizione è pertanto maturata;

E PER I MOTIVI GIÀ FATTI VALERE IN PRIMO GRADO SECONDO I QUALI LR deduce, in subordine, che talune somme sono dovute alla GCA, debitore principale, in quanto sono stati effettuati prelievi bancari senza la sua autorizzazione; che fino al 2011 la verifica della contabilità era stata affidata a FW; che il Crédit Agricole ha commesso un inadempimento contrattuale effettuando bonifici senza ordine né autorizzazione sottoscritti; che ha ingiunto alla banca di produrre tutti i conti e di procedere al calcolo del saldo del conto [bancario in questione] (omissis) tenendo conto dei prelievi annullati; che LR quantifica l'importo di tali prelievi in EUR 94 123,26; che la banca risponde che si tratta di un'eccezione personale del debitore principale, che il fideiussore non può validamente eccepire; che tale argomentazione non è pertinente: LR ha prestato fideiussione per il funzionamento con scoperto del conto bancario in questione; che pertanto l'eccezione non è personale della SARL GCA, ma riguarda anche direttamente il fideiussore; che, di contro, a giusto titolo la banca Crédit Agricole afferma che il debitore principale non ha contestato l'importo delle somme che gli sono dovute dinanzi al Tribunal de commerce de Toulon (Tribunale commerciale di Tolone), che lo ha condannato a pagare gli importi di scoperto oggi contestati da LR (omissis); che, inoltre, LR eccepisce l'applicazione delle norme del codice civile, mentre il funzionamento dei conti è disciplinato dalle disposizioni del codice monetario e finanziario, in particolare dall'articolo L.133-25 e dall'articolo L.133-6-1; che detto codice non impone che per procedere al prelievo sul conto sia necessaria un'autorizzazione scritta; che tali prelievi figurano sugli estratti del conto in questione e ciò a partire dal 2008, a favore delle società ETRA FI, FLEX CALL, RF SOLITION e AZUR CONSEIL; che il Crédit Agricole produce in atti gli assegni emessi da DM, che è l'amministratrice della società GCA, intestati alla società RF SOLUTION, dello stesso importo dei prelievi oggi censurati da LR; che è in seguito all'ultimo assegno emesso il 1° aprile 2009 che sono stati eseguiti prelievi dello stesso importo e con la [Or. 10] stessa periodicità mensile; che, se DM ha iniziato a interrogare la banca a mezzo posta elettronica nel marzo 2011, non si capisce perché un professionista abbia lasciato che continuassero tali prelievi senza porre domande; che, in ogni caso, la società doveva contestare le operazioni entro il termine di 13 mesi previsto dall'articolo L.133-25 del codice monetario e finanziario; che le contestazioni oggi avanzate da LR sono irricevibili in quanto prescritte; che, inoltre, al Crédit Agricole non sono stati inviati i bilanci della società GCA, che avrebbero potuto permettere di verificare se i pagamenti effettuati a favore delle società che appartenevano al suo commercialista non costituissero compensi, che sarebbero stati oggetto di detrazione in quanto spese di detta società, riducendone così il fatturato, dubbi confermati dal fatto che, se tali prelievi sono stati effettuati a favore di società appartenenti al commercialista FW, a quest'ultimo non è stato contestato di aver percepito tali somme

indebitamente; che, in conseguenza di tali elementi, è accertato che la società GCA ha dato costantemente il suo consenso ai prelievi oggi contestati da LR e che la sua domanda di compensazione con la fideiussione concessa sarà respinta; che LR sarà quindi condannato a pagare alla Caisse Régionale Agricole Mutuel Alpes Provence la somma di EUR 96 019,39 maggiorata di interessi al tasso convenzionale a decorrere dal 26 marzo 2012, in esecuzione dell'impegno di fideiussione in solido che garantisce il funzionamento del conto corrente (omissis) aperto a nome della SARL Groupe Central Automobiles;

1°) CONSIDERATO CHE l'articolo L.133-18 del codice monetario e finanziario, che prevede il beneficio del rimborso immediato delle operazioni di pagamento non autorizzate e segnalate dall'utente alla banca, non osta a che la banca possa essere ritenuta responsabile a titolo contrattuale in caso di mancato adempimento del suo obbligo di verifica, se viene fornita la prova di un danno che ne deriva; che, statuendo, per dichiarare irricevibili le contestazioni di LR aventi ad oggetto le somme trasferite dal conto aperto a nome di Groupe Central Automobiles a varie società in quanto prescritte, che «LR eccepisce l'applicazione delle disposizioni del codice civile laddove il funzionamento di tali conti è disciplinato dalle disposizioni del codice monetario e finanziario», quando invece, in deroga all'articolo L.133-18 del codice monetario e finanziario relativo alle operazioni di pagamento non autorizzate, LR poteva invocare la responsabilità contrattuale della banca, la cour d'appel (Corte d'appello) ha violato l'articolo 1147 del codice civile, applicabile alla causa, divenuto 1231-1 dello stesso codice, e l'articolo 1937 del codice civile;

(omissis) [Or. 11] (omissis) [esposizione della seconda e della terza parte del secondo motivo di impugnazione, vertenti sulla violazione di norme procedurali, non rilevanti ai fini delle questioni pregiudiziali]